



CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE (d'ora innanzi "contratto")

TRA

Regione Toscana – Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale - Settore Coordinamento della programmazione sanitaria e sociale, aree interne e servizio civile C.F. 01386030488 – via T. Alderotti, 26/n – 50139 Firenze, nella persona del Dirigente di Settore, Albino Caporale

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ C.F.: _____ nato/a il _____ a _____, di seguito indicato/a come giovane

PREMESSO che

ai fini del presente contratto si intende:

- Legge: la legge regionale n. 35 del 25/07/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento: il regolamento di attuazione della LR 35/2006 (DPGR n. 10/R del 20/03/2009 e successive modifiche e integrazioni);
- Ente: l'ente titolare del progetto di servizio civile regionale approvato con decreto dirigenziale;
- Progetto: l'insieme delle attività approvate e finanziate, come descritte nella domanda presentata dall'ente;
- Servizio: il servizio civile regionale della Regione Toscana;
- Giovane: il soggetto che presenta domanda di partecipazione al presente Bando e, se selezionato, sottoscrive il contratto di servizio civile regionale;
- Assegno: il contributo mensile riconosciuto al giovane per lo svolgimento del servizio, di natura non retributiva, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto.

PREMESSO altresì che

- con decreto dirigenziale è stato stabilito l'avvio del progetto _____ presentato dall'ente _____ (codice regionale n. _____) da realizzarsi nella sede _____;
- il suddetto progetto è ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale n. 7440 del 07/04/2026 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 parte IV del 15 aprile 2026);
- l'ente, effettuata la valutazione di idoneità dei candidati, ha verificato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 13 del Regolamento e di cui all'articolo 20bis della Legge in capo ai soggetti selezionati per il progetto sopra indicato, ed ha inviato al competente ufficio regionale la graduatoria nell'ambito della quale il giovane risulta utilmente collocato;
- l'art. 16 comma 2 del Regolamento prevede che il contratto indichi i riferimenti relativi al progetto, la decorrenza e la durata del servizio, nonché l'articolazione dell'orario, le modalità di avvio e di svolgimento del servizio, il trattamento economico, i diritti ed i doveri dei giovani, permessi e malattie e casi di cessazione dal servizio;
- che l'Ente ha sottoscritto una carta di impegno che, riassumendo le finalità del servizio civile, lo responsabilizza al fine di assicurare un'efficiente gestione del servizio ed una corretta realizzazione del progetto finanziato in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 (oggetto)

Il contratto di servizio civile regionale definisce quanto previsto all'art. 16 del regolamento, nonché le norme di comportamento alle quali il giovane deve attenersi e le relative sanzioni.

ART. 2 (decorrenza e durata del servizio civile regionale)

Il presente contratto ha decorrenza dal _____ e terminerà in data _____.

La mancata presentazione del giovane alla data sopra indicata presso la sede di svolgimento del servizio è considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.

L'impegno settimanale richiesto è di ___ ore, articolate su _____ giorni.

Il giovane può rinunciare in qualunque momento al servizio civile presentando per iscritto all'ente le proprie dimissioni con un preavviso di almeno 5 giorni.

ART. 3 (modalità di svolgimento del servizio)

Le modalità operative dell'attività di servizio civile regionale sono indicate in maniera puntuale e dettagliata nel progetto.

ART. 4 (trattamento economico)

La Regione Toscana corrisponde al giovane un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari ad euro 507,30 (cinquecentosette euro / trenta centesimi), corrispondente ad un importo giornaliero di 16,91 euro per 30 giorni convenzionali al mese, che ai soli fini fiscali costituisce un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del DPR 917/86. L'erogazione è effettuata dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell'ente in merito all'effettivo svolgimento del servizio.

Le procedure che daranno luogo al pagamento dei primi due mesi di servizio - erogabile in una o più soluzioni - sono avviate solo successivamente alla conclusione del secondo mese di servizio.

Qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa il servizio prima del completamento del secondo mese, non si dà luogo al relativo pagamento.

La Regione Toscana inoltre garantisce la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio dal giovane.

Sono a carico dell'ente accreditato i costi derivanti dalla partecipazione alla formazione generale e specifica.

ART. 5 (permessi e malattie)

Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:

- 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno 10 in modo continuativo su richiesta del giovane; nei giorni di permesso presi in modo continuativo (due o più giorni) non devono essere computati i giorni festivi né i giorni non ricompresi nell'orario di servizio;
- 12 giorni di permesso retribuito per partecipazione ad esami scolastici ed universitari, nonché a concorsi pubblici. - 2 giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
- un giorno per convocazione a comparire davanti all'autorità giudiziaria;
- fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
- fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
- un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
- per l'esercizio del diritto di voto:
 - 1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;

2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.

Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti del progetto.

Nei casi sopra indicati, ove previsto, l'assenza deve essere comprovata da certificazione o documentazione. Per quanto non previsto si rimanda all'art. 17 del regolamento di attuazione.

Le assenze per malattia, debitamente certificate, sono coperte dall'assegno fino ad un massimo di 20 giorni. Per assenze per malattia tra il 21° e il 48° giorno si applica una riduzione dell'assegno in proporzione ai giorni di assenza.

Nei casi di assenza continuativa per malattia (due o più giorni) non sono computati i giorni festivi né i giorni non ricompresi nell'orario di servizio.

Le assenze ingiustificate fino ad un massimo di 3 giorni comportano una riduzione dell'assegno, in proporzione ai giorni di assenza.

In caso di malattia superiore a 48 giorni o di assenze ingiustificate oltre 3 giorni, è disposta la cessazione dal servizio.

La Regione dispone la cessazione dal servizio con comunicazione all'interessato e all'ente.

In tutti i casi sopra elencati il trattamento economico è corrisposto al giovane fino alla data di cessazione dal servizio in proporzione ai giorni di effettiva presenza.

ART. 6 (Diritti del giovane)

Il giovane ha diritto, oltre che al trattamento economico di cui all'art. 4 ed alla fruizione dei giorni di permesso e malattia di cui all'art. 5:

1. ad essere ricevuto all'atto della presentazione in servizio dal responsabile del servizio civile regionale o dal rappresentante legale dell'ente o dall'operatore del progetto;
2. a ricevere, all'atto della presentazione in servizio, apposito documento contenente l'indicazione di riferimento delle persone dell'ente presso cui svolge il servizio civile e il ruolo dalle medesime ricoperto;
3. a ricevere, all'atto della presentazione in servizio, comunicazione dell'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di servizio;
4. ad essere impiegato nel rispetto dell'orario di servizio in relazione al numero delle ore ed all'articolazione settimanale indicata nel progetto;
5. alla corresponsione del vitto secondo le modalità previste nel progetto, qualora il progetto lo preveda;
6. alla formazione generale obbligatoria, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile regionale;
7. alla formazione specifica obbligatoria, non inferiore alle venti ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica di impiego del giovane;
8. alla copertura assicurativa e a ricevere copia del contratto di assicurazione stipulato dalla Regione in suo favore,
9. a fruire dei permessi retribuiti compatibilmente con le esigenze di realizzazione del progetto, nonché ad assentarsi nelle altre ipotesi previste dalla normativa regionale e specificate all'art. 5, provvedendo a fornire adeguata documentazione;
10. a veder valutato il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici;
11. al rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale, qualora lo stesso sia stato svolto per almeno l'80% delle ore indicate nel progetto;
12. alla validazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio presso i Centri per l'Impiego, purché la durata dello stesso sia almeno pari a due mesi;
13. al rilascio da parte del Centro per l'Impiego del fascicolo elettronico del lavoratore se in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale di cui al precedente punto 11.

ART. 7 (Doveri del giovane)

Il giovane che svolge attività di servizio civile regionale è tenuto ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto nel progetto.

Il giovane è altresì tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio, partecipando con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il giovane ha il dovere di:

1. comunicare per iscritto all'ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile regionale, da cui consegue la cessazione dal servizio del giovane almeno tre giorni prima della data in cui intende rinunciare al servizio;
2. comunicare il giorno stesso all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo successivamente pervenire la certificazione medica;
3. fornire all'Ente apposita certificazione medica che attesti lo stato di maternità e la data presunta del parto, almeno tre giorni prima della decorrenza dei due mesi di astensione obbligatoria rispetto alla data presunta del parto;
4. partecipare alla formazione generale e specifica obbligatorie;
5. rispettare l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
6. non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza espressa autorizzazione;
7. astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente;
8. non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
9. rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio.

ART. 8 (sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

In caso di violazione dei doveri di cui all'art. 7 del presente contratto, ferme restando le eventuali responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al giovane sono previste le seguenti sanzioni disciplinari, elencate in ordine crescente di gravità, applicabili nei casi e secondo le modalità di cui ai successivi articoli:

1. rimprovero scritto;
2. riduzione dell'assegno, da un minimo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
3. esclusione dal servizio civile regionale

Le sanzioni disciplinari sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali:

- gravità della violazione posta in atto;
- intenzionalità del comportamento;
- effetti prodotti;
- eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- reiterazione della violazione.

Al giovane responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 9 (sanzioni per infrazioni di minore gravità.)

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della riduzione dell'assegno per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al giovane per:

1. condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri giovani in servizio civile regionale;
2. negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
3. non partecipare alla formazione generale e specifica obbligatoria;
4. non rispettare l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;

5. assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza espressa autorizzazione;
6. assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti.

ART. 10 (sanzioni per infrazioni di media gravità)

La sanzione disciplinare della riduzione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al giovane per:

1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto o della riduzione dell'assegno di importo pari ad un giorno di servizio;
2. rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive ed alle istruzioni fornite dall'operatore di progetto o dal responsabile per il servizio civile regionale;
3. comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti;
4. non astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente.

ART. 11 (sanzioni per infrazioni di maggiore gravità)

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile regionale si applica al giovane per:

1. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della detrazione dell'assegno di importo pari a 10 giorni di servizio;
2. persistente ed insufficiente rendimento del giovane, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
3. comportamento da cui derivi un danno grave all'ente, alla Regione Toscana o a terzi;
4. comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale per colpa o dolo.

ART. 12 (procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli sono adottate dal competente ufficio regionale previa contestazione scritta, a seguito dell'accertamento dei fatti.

La contestazione è effettuata sulla base di una dettagliata relazione predisposta dall'ente, trasmessa al competente ufficio regionale e contestualmente comunicata al giovane.

La contestazione deve indicare i fatti contestati e i relativi addebiti, nonché il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane può presentare controdeduzioni o chiedere di essere sentito.

Il competente ufficio regionale adotta il provvedimento sanzionatorio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, anche in caso di mancato invio delle stesse.

Il provvedimento sanzionatorio deve indicare i fatti accertati, la procedura seguita e le motivazioni che hanno determinato l'applicazione della specifica sanzione.

Il procedimento è archiviato qualora le controdeduzioni del giovane risultino idonee a giustificare il comportamento contestato.

ART. 13 (Trattamento dati personali)

Con la sottoscrizione del presente contratto il giovane acconsente, per gli effetti di Legge, al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

ART. 14 (norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge ed al regolamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di instaurare e gestire un rapporto contrattuale con i giovani vincitori da impiegare nei progetti di servizio civile regionale del bando ai sensi della L.R. n. 35/2006 e del Regolamento di attuazione - Dpgr 10/R/2009, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'instaurazione del rapporto. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Welfare e Innovazione Sociale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.

Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.